

E se i dati del signor Rossi

non fossero corretti?

In base alle disposizioni di legge (art. 7 co. 3 del citato D. Lgs. n. 196/2003), se dovesse risultare che i dati del signor Rossi fossero errati o non aggiornati, egli ha il diritto di ottenerne, rispettivamente, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione del dato errato.

La relativa richiesta può essere inoltrata sia direttamente ai Sic, sia all'istituto finanziario che ha effettuato la segnalazione. Tuttavia, poiché il Sic non può in autonomia modificare i dati ricevuti, dovrà svolgere delle verifiche con l'istituto finanziario che li ha trasmessi e fornire un riscontro entro 15 giorni (al massimo entro ulteriori 15, se la verifica risultasse complessa). Per accelerare l'iter, in questi casi è consigliabile che il signor Rossi si rivolga direttamente all'istituto finanziario che potrà rapidamente trasmettere la rettifica o l'aggiornamento dei dati ai Sic.

Si ricorda, inoltre, che il signor Rossi può anche **revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati positivi, che dovranno essere cancellati dai Sic entro 90 giorni dalla richiesta.** È però opportuno segnalare che, poiché il consenso al trattamento dei dati non è necessario per il trattamento delle informazioni creditizie negative (quali ad esempio segnalazioni di ritardi di pagamento, morosità, ecc.), **la revoca del consenso - e quindi la cancellazione dei dati - interesserà esclusivamente finanziamenti accordati o estinti e le informazioni positive che qualificano il signor Rossi come un puntuale pagatore!**

Grazie al Protocollo d'Intesa stipulato tra CRIF e Adiconsum, la gestione di eventuali reclami e controversie potrà avvenire per il tramite di Adiconsum in maniera del tutto informale, senza dover ricorrere alla magistratura ordinaria o al Garante della Privacy, ai quali ci si potrà comunque rivolgere qualora la composizione stragiudiziale della lite non dovesse andare a buon fine.



Appendice

Il Codice deontologico di regolamentazione dei Sic

Il Garante della Privacy ha predisposto, in collaborazione con ABI (Associazione Bancaria Italiana), Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare), Assilea (Associazione Italiana Leasing), alcune Associazioni dei Consumatori e i Sic di CRIF, Experian e CTC, un "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (all'interno dei siti www.adiconsum.it e www.consumatori.crif.com è consultabile il testo del codice deontologico, pubblicato in G. U. n. 300 del 23 dicembre 2005). Il codice, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, disciplina la materia in tutti i suoi aspetti, tutelando sia i diritti dei consumatori, sia le esigenze degli istituti finanziari e dei Sic.

I due diversi tipi di Sic

Sulla base della distinzione operata tra informazioni creditizie di tipo positivo (che indicano cioè il pieno rispetto del piano di rimborso) e informazioni di tipo negativo (che rilevano invece irregolarità nei rimborsi), si hanno sistemi positivi e negativi (che raccolgono cioè entrambi i tipi di informazioni) e sistemi solo negativi (che registrano invece i soli incidenti di pagamenti).

I signori Rossi si godono

il loro acquisto.

